



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Giurisprudenza

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito in legge 24.3.2012 n. 27, che consente agli studenti di anticipare nell'ultimo semestre degli studi universitari una parte del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro;

Vista la convenzione quadro nazionale stipulata 24 luglio 2013 dal MIUR e dal Ministero del Lavoro con l'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;

Vista la convenzione stipulata il 27.10.2015 tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze, in attuazione della convenzione nazionale di cui al punto precedente;

Visto il patto formativo concordato con l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Firenze, allegato al presente avviso e parte integrante di esso, che dovrà essere stipulato tra il professionista Consulente del lavoro e il tirocinante.

DECRETA

l'emanazione del seguente avviso per selezionare gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici – curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali che potranno svolgere un periodo di formazione presso studi di consulenti del lavoro iscritti all'Ordine della provincia di Firenze, nel numero che verrà indicato dall'Ordine stesso.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

1. Possono accedere alla selezione gli studenti che:
 - a) si siano iscritti nell'a.a. 2014/15 o 2015/16 al primo anno o comunque appartengano alle coorti 2014/15 o 2015/16 del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
 - b) siano regolarmente iscritti per l'a.a. 2017/2018 al terzo anno del corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
 - c) abbiano superato al momento del colloquio selettivo tutti gli esami del primo e del secondo anno.
2. Ai fini della selezione verrà valutato il percorso di studi effettuato (crediti formativi acquisiti, media dei voti riportati), nonché, attraverso il colloquio, verranno valutate l'attitudine e la motivazione ad effettuare il tirocinio.

Art. 2 - Durata del Tirocinio e riconoscimento CFU

1. Il tirocinio avrà la durata di 300 ore, da svolgere entro un semestre. Come previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studi in Scienze dei Servizi Giuridici, ad esso consegnerà l'acquisizione di 12 CFU. Le ore di pratica

svolte saranno inoltre riconosciute dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze e computate ai fini del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro. Il tirocinio potrà essere proseguito dopo il conseguimento della laurea per la durata dei restanti 12 mesi.

2. In attuazione del patto formativo tra Consulente del lavoro e tirocinante, allegato al presente avviso, lo studente può concordare con il Consulente del Lavoro lo svolgimento di un numero maggiore di ore di pratica nel semestre, fino ad un massimo di 450, che gli saranno riconosciute ai fini del monte ore da svolgere nella eventuale prosecuzione dopo la laurea della pratica per l'ammissione all'esame abilitante alla professione, ma non daranno luogo a maggiorazione di CFU.
3. In conformità con la Convenzione stipulata il 27.10.2015 tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze e in conformità con l'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012, dopo il compimento delle ore di tirocinio svolte ai sensi dei due commi precedenti, lo studente può interrompere il tirocinio per concludere il proprio percorso di studi universitario, per riprenderlo eventualmente dopo la laurea. L'interruzione non può essere superiore a nove mesi, pena il mancato riconoscimento ai fini del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione del periodo svolto prima del conseguimento della laurea.
4. La prosecuzione del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro deve riprendere entro sei mesi dal conseguimento della laurea, fermo restando comunque il termine di nove mesi di cui al comma precedente.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato e dovrà essere indirizzata al Presidente della Scuola di Giurisprudenza – via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze e **dovrà in ogni caso pervenire alla Scuola di Giurisprudenza entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16 aprile 2018.**
2. La presentazione delle domande potrà essere effettuata a mano direttamente al personale della Segreteria della Scuola di Giurisprudenza (via delle Pandette n. 32 – edificio D1 – secondo piano negli orari seguenti: lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 12,30, martedì dalle 15 alle 16,30), oppure, entro lo stesso termine, la domanda potrà essere inviata per posta elettronica all'indirizzo scuola@giurisprudenza.unifi.it, esclusivamente dalla casella di posta elettronica assegnata agli studenti dall'Università (nome.cognome@stud.unifi.it), come allegato in formato pdf; alla email deve essere allegata inoltre copia di un documento di identità dello studente, in corso di validità. Non saranno prese in considerazione domande inviate da indirizzi di posta elettronica diversi da nome.cognome@stud.unifi.it o prive del documento di identità.
3. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il numero di matricola presso l'Università di Firenze, la residenza ed il domicilio eletto ai fini della selezione, il proprio recapito telefonico, l'indirizzo e-mail;
 - b) di essersi iscritto nell'a.a. 2014/15 o 2015/16 al primo anno o comunque appartenere alle coorti 2014/15 o 2015/16) del Corso di Laurea in Scienze

dei Servizi Giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;

- c) di essere regolarmente iscritto per l'a.a. 2017/2018 al terzo anno del Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici, curriculum consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
- d) di avere superato al momento del colloquio selettivo tutti gli esami del primo e del secondo anno.

Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco degli esami sostenuti, con l'indicazione dei voti riportati.

Art. 4 – Procedure per la selezione

Una Commissione nominata dal Presidente della Scuola, cui parteciperà anche un Consulente del lavoro indicato dall'Ordine, selezionerà i candidati, accertando, attraverso la valutazione della documentazione allegata alla domanda e il colloquio, il possesso dei requisiti richiesti e la idoneità al tirocinio, redigendo una graduatoria.

Il colloquio avrà luogo **in data 8 maggio 2018 alle ore 10.30 nell'aula D5/1.11, Edificio D5, primo piano, via delle Pandette 21 Firenze.**

Gli esiti saranno pubblicati sul sito della Scuola di Giurisprudenza. Gli studenti idonei sceglieranno la sede di destinazione in relazione alla loro posizione di graduatoria. La Commissione provvederà all'individuazione dello studio presso il quale lo studente svolgerà il tirocinio.

Una volta effettuata la selezione, il tirocinio verrà avviato e si svolgerà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al tirocinio curriculare e dal Patto formativo tra il professionista e lo studente, allegato al presente avviso e parte integrante dello stesso, che verrà sottoscritto da entrambe le parti.

Tanto gli studi professionali che il singolo tirocinante dovranno impegnarsi a dichiarare, prima dell'inizio del tirocinio, l'assenza tra loro di rapporti di parentela fino al 4° grado.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Silvia Cecconi, Scuola di Giurisprudenza, via delle Pandette n. 32, 50127 Firenze.

Art. 6 –Pubblicità

L'avviso sarà pubblicato nella sezione 'news' del sito della Scuola <http://www.giurisprudenza.unifi.it> e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 7 –Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, così come modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Firenze, 15 marzo 2018
Prot. 44034-V/6.36 Rep. 3084/2018

Il Presidente
(prof. Paolo Cappellini)

PATTO FORMATIVO TRA IL PROFESSIONISTA(indicare nome e cognome), **CONSULENTE DEL LAVORO ED IL TIROCINANTE SIG.**
(indicare nome e cognome)

Tra il Consulente del Lavoro (indicare nome e cognome) (di seguito indicato anche come Professionista) e il sig.
(indicare nome e cognome del Tirocinante) (di seguito indicato anche come Tirocinante), iscritto con delibera ____/20__ al Registro dei Praticanti del CPO di Firenze.

Premessa:

le parti

- convengono che il praticantato è lo strumento essenziale per l'apprendimento della conoscenza, teorico-pratica, utile per il futuro svolgimento della professione e per quella di carattere deontologico e comportamentale propria della disciplina professionale;
- sono inoltre concordi nel ritenere che l'opportunità di svolgere un semestre di Pratica per l'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro durante l'ultimo anno di studi universitari, prima di conseguire il titolo di studio, offre allo studente la duplice opportunità di conoscere l'aspetto pratico della professione ed esercitare ed incrementare le conoscenze didattiche acquisite con la frequenza universitaria, nonché di riservarsi la facoltà di completare l'intero percorso di praticantato successivamente al conseguimento della laurea;
- sono consapevoli che l'accordo stipulato tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze il 27.10.2015, attua l'opportunità di cui alle precedenti premesse;

pertanto

assumono

i seguenti reciproci impegni con lo strumento del **patto formativo** di cui all'art. 7 del D.M. 20 giugno 2011:

Articolo 1. Il Professionista

1. Il Professionista s'impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie. Il Tirocinante sarà informato sulle norme che regolano la vita dello Studio, i rapporti con i Clienti e ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.
2. Il Professionista riconosce al Tirocinante il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata a formare un Libero Professionista, consentendo al tempo stesso la regolare prosecuzione del suo percorso universitario.
3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il praticantato è sito in..... , cap..... Via e opera con orario di apertura dallealle.....
4. Il Professionista può risolvere il rapporto di praticantato prima della scadenza prevista solo in caso di compromissione del rapporto fiduciario, fornendo adeguata motivazione.

Articolo 2. Il Tirocinante

1. Il Tirocinante si impegna a rispettare i seguenti doveri:

- frequentare lo Studio e i corsi di formazione organizzati dal Consiglio Provinciale, qualora vi partecipi, con la diligenza richiesta dal proprio ruolo;
- osservare gli orari e le regole dello Studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza;
- svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della Professione;
- utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello Studio;
- compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo;
- comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del praticantato;
- comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti impeditivi della prosecuzione del rapporto di praticantato.

Articolo 3. Iscrizione al Registro dei Praticanti

1. Il Tirocinante è tenuto ad iscriversi al Registro Praticanti tenuto presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine. L'iscrizione è gratuita.

2. Qualora al conseguimento del diploma di laurea il Tirocinante confermi la volontà di completare il Tirocinio Professionale per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel Registro Praticanti sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato.

Articolo 4. Formazione

1. Al fine di acquisire le competenze utili per ottenere la completa formazione professionale il Tirocinante, oltre ad operare, secondo le direttive del Professionista, in tutte le aree di attività dello studio e della professione, può partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Consiglio Provinciale presso cui è iscritto. La suddetta partecipazione sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.

2. Le ore di frequenza dello Studio del Professionista sono previste in numero di 300 nell'arco del semestre considerato, inclusa la eventuale partecipazione a convegni o altre iniziative formative organizzate dal Consiglio Provinciale. La suddetta partecipazione sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.

3. Qualora lo studente concordi con il Professionista di svolgere nel semestre di tirocinio un numero maggiore di ore, fino ad un massimo di 450, le ore eccedenti le 300 saranno riportate sul libretto e conteggiate nel monte ore complessivo, necessario ai fini del completamento del tirocinio e del compimento della pratica.

Articolo 5. Tutor e valutazione della pratica

1. Il tutor, nominato dal Consiglio Provinciale, ha il ruolo di garante *super partes* del percorso formativo del Tirocinante.

2. Nel corso del periodo di praticantato verranno, per il tramite del Consiglio Provinciale di competenza, assegnati al Tirocinante strumenti di valutazione e autovalutazione per verificare l'andamento del percorso formativo e le competenze specifiche raggiunte, di cui si darà atto nella relazione finale del periodo di tirocinio, di cui al comma successivo.

3. Al termine del semestre il Tirocinante predisporrà una Relazione finale, controfirmata dal Consulente del Lavoro dante pratica, che dovrà essere prodotta al Referente per il tirocinio dell'Università di Firenze ai fini della attribuzione dei crediti formativi a valere sul curriculum universitario.

Articolo 6. Fascicolo formativo

1. Sia la frequenza dello studio che tutte le attività di formazione e autoformazione, incluse quelle di aspetto solo teorico, svolte dal Tirocinante vanno registrate nell'apposito Fascicolo formativo che assume natura di documentazione con valenza certificativa; lo stesso deve essere compilato a cura del Tirocinante e controfirmato dal Professionista.

Articolo 7. Durata del praticantato

1. La durata complessiva del Praticantato per accedere agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, così come stabilita dalla Legge, è di mesi 18 di effettiva pratica da svolgere su base settimanale; potrà essere gestito anche per periodi multi periodali, ma non può essere inferiore a complessive 1.560 ore di frequentazione dello Studio Professionale nell'arco dei 18 mesi.

2. Il presente patto formativo, prevedendo un impegno pari a numero 300 ore nell'arco del semestre di riferimento, comporta un "debito orario" di 220 ore sul periodo connesso alla specialità del rapporto, per la contestuale frequenza del percorso universitario.

3. Qualora il Tirocinante confermi il completamento del tirocinio professionale nel termine di mesi nove dalla conclusione del presente patto previo conseguimento del titolo accademico, detto debito orario dovrà essere sanato nell'arco dei successivi 12 mesi di Tirocinio Professionale spalmandolo in aggiunta alle 1040 ore formative obbligatorie del periodo.

4. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 comma 3.

Articolo 8. Gratuità del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio di cui al presente patto non comporta alcuna erogazione da parte del Professionista.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del Lavoro (indicare nome e cognome) iscritto al n° dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di (indicare la provincia in cui è iscritto) e il sig. (indicare nome e cognome), individuato come Tirocinante e viene altresì convalidato da, Consulente del Lavoro, in qualità di tutor nominato dal Consiglio Provinciale di Firenze.

Articolo 9. Assenza di rapporti di parentela

Il Professionista e il Tirocinante devono dichiarare, prima dell'inizio del tirocinio, l'assenza tra loro di rapporti di parentela fino al 4° grado.

_____ li _____

Il Tirocinante

il Professionista

Il Tutor



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Giurisprudenza

DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PREVISTA DALL'AVVISO EMANATO
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
Prot. 44034-V/6.36 Rep. 3084/2018

Al Presidente della Scuola
di Giurisprudenza
Via delle Pandette, 32
50127 Firenze

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)

CODICE FISCALE **MATRICOLA N°**

CHIEDE

di partecipare alla selezione svolgere un periodo di formazione presso studi di consulenti del lavoro iscritti all'Ordine della provincia di Firenze, secondo le modalità previste dall'avviso emanato dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza con Prot. n. Rep.

Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio,

DICHIARA, ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di essere nato apr.)

- il

- di essere residente a (pr.)

- via n .. CAP,

con recapito agli effetti del concorso:

- via n CAP

- città (pr.)

- tel./cell.,

- e-mail

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

DICHIARA INOLTRE

- di essersi iscritto nell'a.a. 2014/15 2015/16 al primo anno del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
- di essere iscritto per l'a.a. 2017/2018 al terzo anno del Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici, curriculum consulente del lavoro e delle relazioni industriali dell'Università degli Studi di Firenze;
- di aver sostenuto e superato tutti gli esami del primo e secondo anno del corso di laurea o di essere in grado di farlo entro la data del colloquio.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

.....
(data)

.....
(firma)